



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 36.2024

Seregno, 9 dicembre 2024

ACCONTO IVA DEL 27 DICEMBRE 2024

Il 27 dicembre 2024 scade il termine per il versamento dell'acconto IVA da parte dei contribuenti soggetti a tale imposta che hanno chiuso il periodo fiscale 2024 con un debito IVA.

Per il calcolo dell'importo dell'acconto si può utilizzare uno dei tre metodi seguenti:

1 - Metodo storico: l'acconto Iva viene commisurato all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. In tal caso, il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente.

In altri termini, la base di calcolo, su cui applicare l'88%, è pari al debito d'imposta risultante:

- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell'anno precedente;
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva;
- per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.), dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno precedente.

2 - Metodo previsionale: l'acconto viene calcolato in base a una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31.12. In tal caso il contribuente determina l'acconto in misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre (contribuenti mensili), per il quarto trimestre (contribuenti trimestrali "speciali"), oppure in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali ordinari).

Si ricorda che, al fine di rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

3 - Metodo analitico: con il metodo analitico, infine, tiene conto delle sole operazioni effettuate fino al 20.12. In tale ipotesi, l'acconto è pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni:

- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1.12 al 20.12.2024 (in caso di contribuenti mensili), oppure dal 1.10 al 20.12.2024 (in caso di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1.11 al 20.12.2024;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1.12 al 20.12.2024 (contribuenti mensili), oppure dal 1.10 al 20.12.2024 (contribuenti trimestrali).

Sono **esclusi** dal versamento dell'acconto IVA i contribuenti:

- 1) per i quali la base di riferimento è a credito (storico 2023 o presunto 2024);
- 2) per i quali l'importo da versare a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto, pari ad € 103,29;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- 3) che hanno iniziato l'attività nel corso del 2024;
- 4) che hanno cessato l'attività nel 2024, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali;
- 5) che operano in regime agricolo di esonero ex art 34 c.6 D.P.R. n.633/72;
- 6) che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
- 7) che esercitano attività di intrattenimento ex art 74 comma 6, D.P.R. 633/72;
- 8) che sono società o associazioni sportive dilettantistiche ed altre alle quali si applicano il regime forfetario di cui alla L. n. 398/91;
- 9) che hanno usufruito, del regime dei contribuenti forfettari di cui all'art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014
- 10) che operano nel regime dei contribuenti minimi ex art. 27 comma 3 D.L. 98/2011.

Il **pagamento** dell'acconto può essere effettuato solo in via telematica. I Codici tributo da utilizzare per questo versamento sono:

- 6013 - Versamento acconto per IVA mensile;
- 6035 - Versamento IVA acconto.

Tale importo sarà detratto dal versamento IVA da effettuare entro il 16 Gennaio 2025 (per i versamenti mensili) oppure entro il 16 Marzo 2025 (per i versamenti trimestrali).

La **sanzione** prevista per il mancato versamento dell'acconto è una soprattassa del 30%, salvo effettuare il cosiddetto ravvedimento operoso. In tal caso si usufruisce di una sanzione ridotta, da versare separatamente (codice tributo 8904), oltre agli interessi legali (codice tributo 1991).

Reato dell'omesso versamento dell'iva - Il 27 dicembre (termine per il versamento dell'acconto IVA) si considera consumato il reato (articolo 10-ter del Dlgs 74/2000), che sanziona l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente (2023 per il periodo in scadenza), per oltre 250.000 euro in ciascun periodo di imposta. Questo delitto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Tuttavia, è possibile evitare le conseguenze penali previste versando, entro il suddetto termine del 27.12.2023, una parte del debito fiscale che conduca il debito sottosoglia.

La stessa sanzione è prevista per chi non versi l'IVA dovuta utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. In questo caso il delitto si perfeziona nel momento in cui viene compensato un importo superiore ad € 50.000 con riferimento al periodo d'imposta.

Sono previste circostanze attenuanti all'art. 13 del medesimo decreto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino